

[Home](#) [Settore Studi](#) [Segnalazioni novita](#) [Normative](#)

## DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI. RIFORMA FISCALE - RAZIONALIZZAZIONE DEI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL'IVA

[NORMATIVE](#)

NOTIZIARIO N 68 DEL 10 APRILE 2024

### [COMUNICATO STAMPA](#)

*Dal sito del Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri*

#### **Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 76**

Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 9 aprile 2024, alle ore 11.25, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

*(Omissis)*

#### **RIFORMA FISCALE - RAZIONALIZZAZIONE DEI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL'IVA**

**Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (decreto legislativo - esame preliminare)**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Come previsto dai principi e criteri direttivi della delega, le nuove norme sono volte a:

- razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;
- prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro;
- semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
- ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;
- rivedere le modalità di applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

#### **1. Modifiche al Testo unico successioni e donazioni**

Si inseriscono nel Testo unico sulle successioni e donazioni le aliquote e le franchigie della relativa imposta. Ai fini della base imponibile, in considerazione della più recente giurisprudenza, si esclude il "donatum" dalla perimetrazione del "relictum", sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie. Inoltre, si elimina nel testo normativo il riferimento all'istituto dell'affiliazione e si chiarisce che ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni sono considerati parenti in linea retta anche gli affilanti e gli affiliati.

Per quanto riguarda i trust e le liberalità d'uso, si stabilisce che:

- l'imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
- l'imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d'uso;
- le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all'atto del trasferimento;
- il versamento dell'imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione. L'imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.

Le norme intervengono anche in relazione ai trasferimenti d'azienda in ambito familiare, prevedendo, in particolare, che in caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell'esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente. L'agevolazione resta subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Analoga previsione vale nel caso di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).

In merito alle dichiarazioni di successione, si prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l'obbligo dell'invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all'estero. Inoltre, per la liquidazione dell'imposta, si supera il sistema vigente introducendo, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), con previsione del successivo controllo di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni, qualora emergesse una maggiore imposta principale. Le sanzioni saranno ridotte a un terzo se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

In materia di donazioni sono apportate modifiche indotte da esigenze di mero coordinamento con la disciplina vigente e con la più recente giurisprudenza.

## **2. Modifiche al testo unico dell'imposta di registro**

Si interviene per implementare le procedure di gestione telematica degli adempimenti. Inoltre, si prevedono interventi di razionalizzazione, quali:

- per gli atti di trasferimento di azienda o rami di azienda, l'applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l'atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l'aliquota unica più elevata;
- nelle divisioni ereditarie, al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione (eredi legittimi), ma tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione;
- per i provvedimenti di condanna dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, l'Agenzia delle entrate procede alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese o del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. Con riferimento agli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, si prevede che l'Agenzia, dopo aver registrato il provvedimento, a prescindere dal pagamento dell'imposta, provveda direttamente alla riscossione dell'imposta di registro;
- i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati vengono ricondotti alla categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, per i quali si applicano l'imposta di registro con aliquota del 3 per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a

200 euro;

- per i contratti preliminari si passa dalle aliquote differenziate a un'aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all'imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

In merito alla liquidazione dell'imposta di registro, si prevede l'autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione e la liquidazione da parte dell'ufficio per gli atti giudiziari e per quelli per i quali è prevista la registrazione a debito. Anche per tale imposta è previsto un successivo controllo formale e, allorché dai controlli emerge una maggiore imposta principale, l'Ufficio notifica al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte a un terzo se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso. Resta fermo il potere di rettifica del valore dichiarato e di liquidazione d'ufficio dell'imposta complementare.

### **3. Modifiche in materia di imposta di bollo**

Per gli atti da registrare in termine fisso, si introduce una modalità semplificata di pagamento dell'imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 nel termine previsto per la registrazione dell'atto. Resta ferma la possibilità, per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, di continuare ad assolvere l'imposta di bollo mediante contrassegno telematico. Si dispone l'accorpamento dell'imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e si prevede che gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati ad imposta di bollo.

### **4. Tasse ipotecarie e tributi speciali**

Si prevedono modifiche al tributo dovuto per la consultazione ipotecaria, con, tra l'altro, l'eliminazione della misura impositiva graduale legata al numero di formalità, l'introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'Anagrafe Immobiliare Integrata la riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20% (anziché 10%) per le richieste effettuate in via telematica, l'estensione della gratuità delle operazioni inerenti al servizio ipotecario anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. Per i tributi speciali dovuti per i servizi resi dall'Agenzia è previsto il raggruppamento in un'unica tabella suddivisa in 3 voci, l'aggiornamento e la forfetizzazione degli importi dovuti, l'inserimento di ipotesi espresse di esenzione per i servizi erogati con modalità interamente automatizzata. Per i tributi speciali catastali è prevista la gratuità per le consultazioni della base informativa catastale per via telematica e l'eliminazione, nell'ambito della forfetizzazione dei tributi speciali catastali, delle misure impositive graduali legate al numero degli elementi oggetto di richiesta.

### **5. Procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale**

L'accesso alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque, sulla base delle indicazioni contenute in un provvedimento che sarà adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, si ampliato il novero dei soggetti che, per finalità di pubblico interesse o per lo svolgimento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, possono accedere con modalità telematiche alle banche dati ipotecaria e catastale in esenzione da tributi ed oneri e si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.

### **6. Aggiornamento delle intestazioni catastali**

Per migliorare le informazioni registrate nella banca dati del catasto, in caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l'aggiornamento degli intestatari catastali è effettuato d'ufficio dall'Agenzia delle entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell'Anagrafe tributaria. Il soggetto che gode di un diritto di accrescimento deve comunicare questa informazione all'Agenzia tramite una domanda di voltura in regime di esenzione.

*(Omissis)*

*Il comunicato stampa completo del Consiglio dei Ministri è disponibile al seguente link:*

<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-76/25411>